

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CFAS 2021/2022

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 12 20-21 cfas, tenutasi in Roma il 15.07.2021, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente), Avv. Gianluca D'Aloja (Relatore), Avv. Fabio Cazzola (Componente), Avv. Filippo Bucalo (Componente),

PREMESSO:

- che a seguito di esposto della Società Cagliari Calcio S.p.A. del 5 marzo 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi, in data 9 marzo 2021, ha aperto il procedimento n. 12 20-21 cfas avente ad oggetto la richiesta di dazione di compensi da parte del Cagliari Calcio S.p.A., in favore del calciatore Kiril Despodov, rappresentato dal Sig. Alexander Bell, in qualità di suo agente sportivo;
- che nel suindicato esposto il Cagliari Calcio S.p.A. depositava tra le altre:
 - a) messaggio mail del 6 gennaio 2021 inviato dal Sig. Alexander Bell al Cagliari Calcio S.p.A., con il quale egli ha dichiarato espressamente di agire quale agente sportivo dell'atleta (cit. test. "*I will now be officially representing Kiril Despodov moving forward*" - trad. "*d'ora innanzi, rappresenterò ufficialmente Kiril Despodov*");
 - b) lettera dell'11 gennaio 2021 della Northridge Law LLP, ove si ribadisce che il Sig. Bell è agente sportivo dell'atleta (cit. test. "*We confirm that Mr Alex Bell is the intermediary appointed by the Player*" – "*Noi confermiamo che il Sig. Alex Bell è l'intermediario nominato dal giocatore*");
- che a seguito di verifiche effettuate da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi è emersa la mancata iscrizione del Sig. Alexander Bell nel Registro Federale Agenti Sportivi, requisito essenziale per l'esercizio dell'attività di agente sportivo in favore di un tesserato FIGC;
- che in virtù di quanto sopra rappresentato, in data 23 aprile 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha trasmesso al Sig. Alexander Bell, a mezzo raccomandata internazionale, la comunicazione ex art. 4.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, nota Prot. 14652/SS20-21 del 20 aprile 2021, invitandolo a nominare un proprio difensore di fiducia, a prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento oltre che a presentare memorie o

chiedere di essere sentito, rispettivamente entro il termine di 10 e 15 giorni dalla notifica di tale comunicazione;

- che la suindicata comunicazione è stata notificata all'indirizzo del Sig. Alexander Bell, il quale, nonostante l'abbia regolarmente ricevuta in data 28 aprile 2021, ha ommesso di fornire alcun riscontro alla stessa;
- che in data 27 maggio 2021 la Commissione Federale Agenti Sportivi ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Alexander Bell, contestandogli *ex art. 4 comma 3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi* la seguente incolpazione: "*Violazione Art. 1.2 del Regolamento Federale Agenti Sportivi, Esercizio abusivo della professione di Agente Sportivo per l'attività professionale prestata in favore dell'atleta Kiril Despodov, in mancanza dell'iscrizione nel relativo Registro Federale*";
- che la suindicata comunicazione, nota Prot. 16564/SS20-21 del 25 maggio 2021, è stata notificata a mezzo raccomandata internazionale in data 02 giugno 2021 all'indirizzo del Sig. Alexander Bell;
- che con la comunicazione *ex art. 4 comma 3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi*, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha richiesto la fissazione dell'udienza relativa al procedimento in oggetto, demandando altresì alla Segreteria di trasmettere tale atto all'incolpato;
- che il provvedimento di fissazione dell'udienza, nota Prot. 16981/SS20-21, è stato trasmesso in data 9 giugno 2021 a mezzo raccomandata internazionale all'indirizzo del Sig. Alexander Bell e regolarmente notificato in data 15 giugno 2021.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

CONSIDERATO:

- che, il Sig. Alexander Bell, nonostante la regolare convocazione, non si è presentato all'udienza fissata per il 15 luglio 2021 svolta in modalità telematica sulla piattaforma *Cisco Webex Meetings*;
- che dall'esame complessivo della documentazione allegata all'esposto, appare pacifico il rapporto professionale intercorrente tra il Sig. Alexander Bell e l'atleta Kiril Despodov;
- che ai sensi dell'art. 1.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, il soggetto che esercita l'attività di agente sportivo in assenza di un valido titolo abilitativo è sottoposto alle sanzioni indicate dal successivo art. 1.4 da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che in relazione agli elementi emersi nell'istruttoria per la condotta anzidetta, la Commissione ritiene congrua l'applicazione delle seguenti sanzioni ai sensi dell'art. 1.4 lett. *b), c) e d)* del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC:
 - a) inibizione per anno 1 (uno) a partecipare alla prova generale e alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale;
 - b) inibizione per anno 1 (uno) alla domiciliazione prevista dal Regolamento Agenti Sportivi;
 - c) inibizione per anno 1 (uno) a presentare istanza di riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo;

Le inibizioni di cui sopra decorreranno dalla data di pubblicazione nel Registro federale della presente decisione.

Tutto quanto premesso e considerato, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 15 luglio 2021, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA:

- di comminare al Sig. Alexander Bell, domiciliato c/o Player Works CSM, 62 Buckingham Gate, London – SW1E6AJ, le sanzioni come sopra indicate.

Il Relatore
Gianluca d'Aloja

Il Presidente
Ottorino Giugni

Il Segretario
Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma il 13 agosto 2021